



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL'ON. RONDINI ED ALTRI

1

RISPOSTA

L'atto di sindacato in esame affronta il tema della tutela del diritto all'inviolabilità del domicilio e della sicurezza delle abitazioni private prendendo spunto da una recente sentenza con cui la Suprema Corte ha applicato l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti di un senzatetto, condannato per il reato di violazione di domicilio.

Va, in primo luogo, ribadito come, nel rispetto delle prerogative costituzionali, l'orientamento della Corte di cassazione espresso nel caso di specie non possa essere sottoposto a valutazioni in questa sede: l'applicazione dell'istituto del proscioglimento per particolare tenuità costituisce, difatti, manifestazione del libero convincimento del giudice e non è suscettibile pertanto di censura da parte del Governo al di fuori delle ipotesi di manifesta abnormità della decisione, non rilevabili nel caso di specie.

Considerato che nel nostro sistema il giudice penale è chiamato anche all'esame delle condizioni soggettive dell'autore del reato, nel caso di specie

proprio la valutazione della particolare situazione dell'imputato avevano portato, già nel giudizio di merito, al ridimensionamento dell'accusa.

Proprio l'ancoraggio della decisione in questione alle particolarità del caso concreto esclude, in linea generale e astratta, che l'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto possa rappresentare una forma di depenalizzazione di reati avvertiti come allarmanti.

Le iniziative legislative del Governo dimostrano, peraltro, la particolare attenzione riservata al tema della sicurezza ed al contrasto dei reati predatori, specie ove commessi in luoghi di privata dimora.

L'obiettivo prioritario di contrastare il dilagare di gravi episodi delittuosi di criminalità comune, di alleviare il diffuso senso di insicurezza e di impunità per coloro che commettono reati di grave allarme sociale ha ispirato la legge n. 103 del 2017, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*", con la quale, a seguito della presentazione di emendamenti governativi, sono stati introdotti severi inasprimenti del trattamento sanzionatorio per taluni reati, in relazione ai quali è stato ridotto l'ambito di applicazione della sospensione condizionale della pena, in modo da attuare in concreto il principio di effettività della pena.

Tra i predetti reati spicca il furto in abitazione e la rapina, per i quali è stata aumentata la pena in maniera significativa ed è stata limitata la possibilità di bilanciare con eventuali attenuanti gli aumenti di pena dovuti alla ricorrenza di aggravanti specifiche.

Proprio il tema della sicurezza e della tutela della sfera privata rappresenta, allora, un cardine della riforma, ferma restando l'autonomia del giudice nella valutazione dei singoli casi concreti sulla base dei criteri oggettivi e soggettivi delineati dal legislatore.